

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2552

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GULLO

Disposizioni in materia di cessione di giorni di riposo da parte dei lavoratori in favore di colleghi con figli disabili o affetti da gravi malattie

*Presentata il 17 luglio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La famiglia è strumento di attuazione di interessi generali, quali il benessere della persona e l'assistenza sociale. Dal combinato disposto degli articoli 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione emerge come la famiglia costituisce un ambito privilegiato di assistenza al disabile e ai soggetti gravemente malati.

In particolare la tutela del diritto alla salute va intesa come predisposizione degli strumenti necessari per rendere possibili le cure e l'assistenza più opportuna e l'assistenza continua prestata dai genitori permette al soggetto bisognoso di cure un percorso sanitario più sereno.

Purtroppo i genitori di bambini gravemente malati, per poter garantire a questi ultimi cure e assistenza, sono spesso costretti a rinunciare alla propria attività lavorativa, a ridurre il numero di ore o a

scegliere una diversa, maggiormente compatibile con tale finalità.

Pertanto, la legislazione in materia dovrebbe prevedere strumenti atti a ridurre le difficoltà inerenti a tali problematiche.

Dalla normativa vigente emerge che i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro con diverse modalità a seconda dell'età del minore e a seconda del tempo di astensione si dispone che il congedo sia retribuito o no.

Prevedere norme che consentano senza termini o specifiche modalità l'astensione, anche in presenza di gravi malattie, potrebbe pregiudicare l'attività del datore di lavoro.

Diversamente, se si prevede un sistema che tenga conto della rilevanza dell'aspetto solidaristico costituzionalmente tutelato, si può attuare un sistema che contemperi le differenti esigenze.

I genitori di persone colpite da una malattia, vittima di un incidente di particolare gravità o con una disabilità tale da rendere indispensabili una presenza di sostegno e cure impegnative, non possono allo stato fruire della solidarietà sostanziale dei colleghi di lavoro che vorrebbero cedere i propri giorni di ferie o di riposo compensativo per consentire loro di prestare cure o sostegno adeguato a un figlio.

Infatti, per la normativa vigente non è possibile procedere alla cessione dei giorni di ferie ai propri colleghi.

Su questa linea si è mosso di recente il Senato francese con l'approvazione della cosiddetta « legge Mathys » che prevede che un salariato possa rinunciare anonimamente e senza contropartita a tutti o a

una parte dei giorni di riposo arretrati, in favore di un collega il cui figlio, di età inferiore a venti anni, è colpito da una malattia, disabile o vittima di un incidente di particolare gravità.

L'inserimento di misure dirette alla solidarietà sostanziale tra lavoratori segue il percorso che il legislatore italiano ha voluto seguire in materia di diritti dei lavoratori e di diritto alla genitorialità.

La presente proposta di legge prevede, all'articolo 1, le modalità di cessione di giorni di ferie o di riposo compensativo, all'articolo 2 le condizioni per fruire dei giorni ceduti, all'articolo 3 l'istituzione di un registro dei giorni ceduti; all'articolo 4 le modalità e i termini di fruizione dei giorni ceduti e all'articolo 5 la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modalità di cessione di giorni di ferie o di riposo compensativo).*

1. Ogni lavoratore, su sua richiesta, può rinunciare anonimamente e senza contropartita a parte dei suoi giorni di riposo a beneficio di un altro dipendente dell'azienda che ha un figlio colpito da una malattia, vittima di un incidente di particolare gravità o con una disabilità tale da rendere indispensabile una presenza di sostegno e cure costanti.

2. Ogni lavoratore può cedere, previo accordo con il datore di lavoro, fino all'80 per cento dei propri giorni di ferie o di riposo compensativo. In ogni caso il lavoratore può cedere, anche senza previo accordo con il datore di lavoro, il 60 per cento dei propri giorni di ferie.

3. Il lavoratore che beneficia di uno o più giorni ceduti ai sensi del presente articolo percepisce la normale retribuzione anche durante il periodo di assenza. Tale periodo è assimilato a un periodo di lavoro effettivo.

## ART. 2.

*(Condizioni per fruire dei giorni ceduti).*

1. La particolare gravità della malattia, dell'incidente o della disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, che rendono indispensabili una presenza di sostegno e cure costanti è attestata da un apposito certificato medico, compilato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale.

## ART. 3.

*(Registro dei giorni ceduti).*

1. I giorni ceduti ai sensi dell'articolo 1 sono comunicati per scritto al datore di

lavoro che, entro ventiquattro ore dalla ricezione, provvede a iscriverli in un apposito registro e a comunicare la cessione alle rappresentanze sindacali.

ART. 4.

*(Modalità e termini  
di fruizione dei giorni ceduti).*

1. I giorni ceduti registrati nel registro di cui all'articolo 2 devono essere fruiti entro un anno dalla loro rinuncia da parte del lavoratore cedente. In caso di mancata fruizione entro l'anno, essi devono essere fruiti dal lavoratore cedente entro sei mesi.

ART. 5.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

